

### **“Impegni ed obblighi, da parte degli installatori, per la realizzazione di impianti solari per uso termico e per l’accesso alla procedura telematica per l’erogazione dei contributi”**

#### **Premessa**

*Il presente documento presenta dei contenuti in parte diversi dalle precedenti versioni approvate con le deliberazioni d.g.r. 24 ottobre 2002 n.7/10820 e 28 novembre 2003 n.7/15354. Gli installatori già facenti parte dell’elenco dei soggetti autorizzati ai sensi della suddette deliberazioni accettano implicitamente, all’atto della presentazione delle richieste di contributo, tutti i contenuti del presente Allegato 2.*

#### **Art. 1 - CARATTERISTICHE DELLE INSTALLAZIONI**

- a) Gli impianti per la produzione di acqua calda, ad uso sanitario e/o per riscaldamento, ammissibili al finanziamento sono quelli installati su strutture edilizie a destinazione residenziale e ad uso diverso da quello residenziale: sono ammissibili al contributo anche gli impianti solari realizzati sulle pertinenze delle suddette strutture edilizie purché saldamente ancorate al terreno.

Alla data di presentazione della richiesta di prenotazione del contributo la struttura edilizia deve essere ultimata e dotata del certificato di abitabilità o di agibilità.

Possono essere finanziati anche gli impianti per la produzione di aria calda. In tal caso l’installatore deve adeguatamente documentare il rendimento dei collettori impiegati, produrre il calcolo dell’energia producibile su base annua e fornire al cliente tutta la documentazione manualistica e tecnica equivalente a quella che deve essere prodotta per le installazioni degli impianti per la produzione di acqua calda.

- b) I componenti impiantistici di maggior rilievo (collettori solari, serbatoi, pompe di circolazione, centralina elettronica) devono essere certificati da Istituti riconosciuti dall’Unione Europea;
- c) Le installazioni devono essere eseguite in conformità al manuale di installazione e alle norme di cui alla legge 46/90.
- d) Al cliente deve essere fornito il suddetto manuale di installazione scritto in lingua italiana e il libretto di istruzioni contenente obbligatoriamente:
- marca e modello del captatore solare, dell’apparato di regolazione spinta (se esiste) e del bollitore solare;
  - estremi dell’istituto che certifica i componenti dell’impianto;

- modalità relative alla manutenzione ordinaria dell'impianto (pulizia vetri, controllo pressione dell'impianto, controllo antigelo, verifica funzionamento pompa e termostato, ecc.);
- modalità e prescrizioni di legge da rispettare per lo smantellamento dell'impianto.

Oltre al libretto di istruzioni deve essere allegata una scheda tecnica contenente i seguenti dati:

- kWh/anno necessari con acqua in ingresso 12°C ;
- ingombro pannelli in m<sup>2</sup>;
- superficie captante netta in m<sup>2</sup>;
- copertura in % del fabbisogno, nel periodo aprile - settembre con condizioni climatiche pari a quelle riportate nella tabella UNI 10349 (dati climatici);
- copertura in % del fabbisogno, nel periodo ottobre - marzo con condizioni climatiche pari a quelle riportate nella tabella UNI 10349 (dati climatici).
- fabbisogno utente espresso in l/giorno a 45°C;

Per impianti solari destinati al riscaldamento di vasche natatorie di piscine la scheda tecnica deve contenere i seguenti dati:

- piscina coperta o scoperta, superficie vasca e presenza o meno di telo di protezione notturna;
- uso periodico o annuale;
- temperatura richiesta in vasca e temperatura ed umidità dell'ambiente (per piscina coperta);
- fabbisogno termico annuo espresso in kWh/anno (riferiti al periodo d'uso);
- superficie captante netta espressa in m<sup>2</sup>;
- copertura in % del fabbisogno, nel periodo aprile - settembre con condizioni climatiche pari a quelle riportate nella tabella UNI 10349 (dati climatici);
- copertura in % del fabbisogno, nel periodo ottobre - marzo con condizioni climatiche pari a quelle riportate nella tabella UNI 10349 (dati climatici).

e) Per gli interventi con produzione di energia uguale o superiore ai 35.000 kWh annui, l'impianto deve essere dotato di un contatore di calorie e deve essere sottoscritto da parte del produttore o del distributore o dell'installatore un contratto con "garanzia di risultato solare" (vedi successivo paragrafo 3, lettera e);

f) La completa realizzazione dell'intervento proposto, pena la revoca del contributo assegnato, deve avvenire entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di ammissibilità al contributo;

La documentazione attestante la realizzazione dell'intervento, così come prescritto dal bando regionale, deve essere consegnata al cliente, affinché questi, pena la revoca del contributo assegnato, possa richiedere, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dal termine prescritto per l'ultimazione dei lavori, la liquidazione del contributo assegnato;

g) I termini di cui alla precedente lettera f) possono essere prorogati, a seguito di cause eccezionali e indipendenti dalla volontà del cliente e /o dell'installatore per un tempo – non reiterabile - non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi.

In tal caso la richiesta di proroga deve essere inviata, a cura dell'installatore, tramite raccomandata A.R. entro e non oltre la scadenza del termine prescritto per l'ultimazione dei lavori (120 giorni conteggiati a partire dalla data della comunicazione di assegnazione del contributo) all'Associazione Rete di Punti Energia, Via Stresa 24, 20125 – Milano, oppure all'indirizzo di posta elettronica [solare@puntoenergia.com](mailto:solare@puntoenergia.com)

Non saranno considerate come valide motivazioni per la richiesta di proroghe quelle relative a ritardi nella fornitura di materiali o al rilascio di titoli abilitativi per la realizzazione dell'impianto.

L'Associazione Rete di Punti Energia provvederà a comunicare la decisione regionale (concessione, o diniego, della proroga) all'installatore tramite posta elettronica, e al cliente a mezzo posta ordinaria.

- h) La realizzazione degli interventi deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni del bando regionale, della normativa vigente e delle procedure autorizzative comunali per l'acquisizione del titolo abilitativo. Inoltre devono essere rispettate le seguenti indicazioni:
- nel caso di coperture inclinate i pannelli solari devono essere adagiati preferibilmente in adiacenza alla copertura, con i serbatoi posizionati, laddove possibile, all'interno dell'edificio; qualora i serbatoi siano posizionati sulla copertura non devono recare scritte o marchi di fabbrica delle ditte venditrici e installatrici ed è necessario, inoltre, adottare gli strumenti idonei a minimizzarne l'impatto visivo;
  - nel caso di copertura piana i pannelli solari ed i loro serbatoi dovranno essere installati con inclinazione ottimale nella parte centrale della copertura, e comunque in quella parte meno visibile dal piano stradale sottostante;
  - gli impianti a terra non dovranno recare scritte o marchi di fabbrica delle ditte venditrici e installatrici ed è necessario, inoltre, adottare gli strumenti idonei a minimizzarne l'impatto visivo;
- i) Gli interventi localizzati in aree o su edifici compresi nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 “ Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 1997, n. 352“ sono subordinati all'acquisizione delle prescritte autorizzazioni.
- l) La qualità dei materiali e componenti installati deve rispondere obbligatoriamente ai seguenti requisiti:
- Il collettore dovrà essere conforme a quanto richiesto nella norma EN 12975-1 e dovrà essere testato con lo standard EN 12975 –2 (tale standard oltre a richiedere le prove di efficienza e perdite di carico prescrive tutta una serie di prove atte a testare la resistenza del collettore alle sovra pressioni e sovra temperature , agli shock termici, all'invecchiamento, alle azioni del vento ,ai sovra carichi dovuti alla neve e agli effetti della grandine). Il laboratorio esecutore delle prove dovrà essere necessariamente accreditato e le aziende produttrici dovranno essere certificate ISO 9000.

Art. 2 – COMPITI DELLA REGIONE LOMBARDIA.

La Regione Lombardia, tramite l'Associazione Rete di Punti Energia, provvederà:

- a) ad integrare l'elenco degli installatori autorizzati alla gestione in nome e per conto del cliente della richiesta di contributo, già predisposto ai sensi delle precedenti iniziative in attuazione della d.g.r. 24 ottobre 2002 n.7/10820 e della d.g.r. 28 novembre 2003 n.7/15354. Gli installatori che non sono inclusi nel suddetto elenco devono provvedere entro e non oltre 60 giorni lavorativi a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia a:
- a registrarsi sul sito Internet della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità all'indirizzo [http://www.ors.regione.lombardia.it/\(sezione energia\)](http://www.ors.regione.lombardia.it/(sezione_energia)) seguendo la procedura sullo stesso indicata;
  - ad inviare, tramite posta raccomandata AR, all'Associazione Rete di Punti Energia, Via Stresa 24, 20124 Milano:
    1. il presente atto debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto "in calce";
    2. il certificato, in originale, vigente (non antecedente di sei mesi) attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Il documento deve essere accompagnato dalla fotocopia di un valido documento di identità. Non saranno accettate fotocopie di certificati di iscrizione alla CCIAA o visure senza valore di certificazione.
    3. certificato dei requisiti tecnico – professionali comprovanti l'abilitazione all'installazione degli impianti di cui all'art.1 della legge 5 marzo 1990 n.46 lettere c) e d) (*se tale abilitazione non risulti già presente nel certificato di iscrizione alla CCIAA*).

Al ricevimento della suddetta documentazione, l'Associazione Rete di Punti Energia provvederà, verificata l'idoneità dell'installatore, ad inserire il nominativo nell'elenco dei soggetti autorizzati e ad abilitare lo stesso all'accesso all'area riservata alle transazioni della procedura telematica.

Non saranno prese in considerazione le richieste di inserimento nell'elenco degli installatori autorizzati inviate o consegnate a mano oltre 60 giorni lavorativi a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e le richieste incomplete o non rispondenti alle modalità di presentazione della richiesta, ancorché presentate entro i termini prescritti.

L'utilizzo della procedura telematica avverrà secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 3.

- b) a ricevere le istanze di contribuzione, effettuare le valutazioni di congruità con le specificazioni e le prescrizioni contenute nel bando, verificare la documentazione di rendicontazione presentata dai clienti e liquidare i contributi agli stessi.

La Regione Lombardia provvederà, su proposta dell'Associazione Rete di Punti Energia, a:

- c) assegnare i contributi agli aventi diritto;
- d) concedere eventuali proroghe per la realizzazione degli impianti;
- e) revocare i contributi assegnati secondo le modalità di cui al punto 10) del bando regionale (Allegato 1).

### Art. 3 – IMPEGNI DELL'INSTALLATORE

L'installatore sottoscrittore si impegna a:

- a) gestire, in nome e per conto del cliente, la pratica relativa alla richiesta di contributo a partire dalla presentazione della domanda fino alla realizzazione dell'impianto e alla consegna al cliente della documentazione finale utile per l'erogazione del contributo;
- b) compilare la modulistica presente sulla procedura telematica; a inoltrare, entro e non oltre i 3 giorni lavorativi successivi, tramite posta con raccomandata A.R. ovvero consegna a mano, all'Associazione Rete di Punti Energia copia del modulo inoltrato elettronicamente controfirmato dal cliente e tutti gli altri documenti prescritti (vedasi paragrafo "5. Procedura - Fase 1 - Prenotazione dei contributi" del bando/Allegato1); tale documentazione determina la fornitura e l'installazione dell'impianto solare sulla base dei parametri di cui all'art. 1 del presente atto e l'impegno a procedere definitivamente alla realizzazione dell'intervento solo a partire dalla data di ricevimento tramite posta elettronica della comunicazione di assegnazione del contributo.

Non si provvederà all'erogazione del contributo assegnato per gli impianti la cui realizzazione risulti avviata prima della data di ricevimento della suddetta comunicazione.

Ai fini dell'individuazione dell'avvio della realizzazione dell'impianto faranno fede le date apposte sulla documentazione finale presentata per l'erogazione del contributo: in particolare la bolla di consegna o di trasporto della fornitura e di tutti i materiali necessari per la realizzazione dell'impianto la cui presentazione assume carattere obbligatorio;

- c) provvedere alla realizzazione di impianti per la produzione di energia termica da fonte solare con formula "chiavi in mano" aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del presente accordo e le garanzie minime di cui alla successiva lettera d);
- d) fornire, per gli impianti con produzione di energia inferiore a 35.000 kWh annui, la garanzia totale per un minimo di anni 5 ad esclusione di vetri, valvole, componenti elettrici ed elettronici per i quali la durata della stessa è pari ad anni 2, salvo danni derivanti da calamità naturali (grandine, fulmini, ecc.). Alla scadenza del quinto anno il soggetto economico deve proporre al cliente la sottoscrizione di un contratto di manutenzione: in ogni caso, a partire dalla suddetta scadenza e per il successivo quinquennio, deve essere garantita la disponibilità del materiale eventualmente da sostituire. Alle suddette garanzie minime si aggiungono eventuali ulteriori garanzie offerte e che devono essere riportate nel contratto stipulato tra il cliente e il soggetto economico;
- e) sottoscrivere, per gli impianti con produzione di energia uguale o superiore a 35.000 kWh annui, un contratto con "garanzia di risultato solare" (GRS). Il contratto deve garantire annualmente la fornitura, concordata con il cliente, di un ammontare minimo

di energia per un dato consumo di acqua ad una data temperatura e deve avere una durata minima di quattro anni articolata nelle seguenti due fasi:

- fase di verifica (primo anno) durante la quale l'impianto deve dimostrare di essere in grado di fornire la quantità di energia garantita. Se alla fine di questo periodo la produzione risultasse inferiore alle stime, il soggetto economico deve trovare una soluzione, a proprie spese, per garantire la fornitura concordata.
- fase di conferma (successivi anni) durante la quale la produzione di energia dell'impianto deve mantenersi costante. Il soggetto economico, anche in questa fase, ha il diritto di correggere e migliorare l'impianto.

Ultimata l'installazione, verificati la conformità alle specifiche e il buon funzionamento dell'impianto si consegna l'impianto al cliente. Il contratto GRS ha inizio dalla data di consegna dell'impianto

Alla fine del primo anno viene predisposto il bilancio energetico: se sono stati raggiunti i risultati garantiti, la fase di collaudo viene dichiarata ufficialmente conclusa e la proprietà viene definitivamente trasferita dal soggetto economico realizzatore dell'impianto al cliente.

Per superare i problemi relativi al rischio climatico, la produzione di energia garantita è limitata al 90% delle stime annuali.

Se la media mensile di consumo annuo di acqua calda è inferiore rispetto alla tabella di riferimento, la produzione di energia garantita dovrebbe essere ricalcolata sulla base del consumo effettivo.

La garanzia del raggiungimento dei risultati attesi rende necessaria un'attività di controllo sul buon funzionamento dell'installazione e sulla produzione energetica: di conseguenza deve essere prevista l'installazione di idonea apparecchiatura tecnica di monitoraggio debitamente sigillata.

Nel caso in cui, alla fine dell'ultimo anno di contratto GRS, la produzione energetica solare misurata (PEM) durante il periodo del contratto risultasse inferiore alla produzione energetica garantita (PEG) il produttore e/o il distributore deve risarcire il cliente.

Il risarcimento R si basa sulla differenza tra i risultati garantiti e quelli misurati in relazione ai costi complessivi di installazione sostenuti dal cliente secondo la seguente formula:

$$R = \text{Costi complessivi installazione} \times \left( \frac{1 - \text{PEM}}{\text{PEG}} \right)$$

- f) rendersi garanti del rispetto di quanto contenuto nelle lettere b) e c) del presente paragrafo e, più in generale, delle condizioni fissate nel presente atto e nel contratto stipulato con il cliente, sia in ordine alle specifiche tecniche sia in ordine all'installazione ed agli interventi di manutenzione degli impianti realizzati.

L'installatore sottoscrittore del presente atto **non** può delegare ad altri installatori la realizzazione dell'impianto solare.

- g) consegnare al cliente, in tempo utile per l'invio entro i termini prescritti, la documentazione utile per l'erogazione del contributo (vedasi paragrafo "8 – Procedura – Fase 4 – Erogazione dei contributi" del bando Allegato 1.

- h) a riportare nella propria attività di promozione e marketing per l'acquisizione di clienti le seguenti informazioni:
- citazione dell'atto di Impegni ed Obblighi stipulato con la Regione Lombardia;
  - che il contributo regionale verrà erogato dalla Regione Lombardia direttamente al cliente finale;
  - copertura dell'impianto con garanzia totale per 5 anni;
  - condizioni offerte per la garanzia parziale per i successivi cinque anni.

#### Art. 4 – SICUREZZA DEI DATI

- a) All'area del sito web riservata alle transazioni (compilazione e invio delle richieste di contributo) possono accedere esclusivamente gli installatori che siano stati autorizzati e che soddisfino i requisiti di sicurezza riportati nel manuale d'uso.
- b) Gli installatori possono accedere alle transazioni nell'area riservata utilizzando la tecnologia specificata nel manuale d'uso e devono assicurarsi che i loro computer possano utilizzare il software disponibile sul sito web.
- c) Agli installatori autorizzati verranno fornite le informazioni per garantire la sicurezza degli accessi (User Name, Password, ecc.) in modo da garantire la sicurezza dell'area a loro riservata.
- d) Gli installatori devono tenere segrete tutte le "informazioni di sicurezza" che verranno loro fornite (User Name, Password, ecc.) e devono prevenire ogni accesso non autorizzato al sistema.
- e) L'installatore deve notificare al webmaster il più presto possibile se sospetta che:
- una persona non autorizzata conosce qualcuna delle sue "informazioni di sicurezza";
  - una persona non autorizzata ha cercato o intende accedere all'area riservata alle transazioni del sito web;
  - ha dimenticato o perso le proprie "informazioni di sicurezza";
  - qualche "informazione di sicurezza" è stata lasciata in modo da poter essere accessibile a una persona non autorizzata.
- f) A meno del ricevimento di una notificazione di cui al punto precedente, il webmaster assume che tutte le transazioni effettuate nell'area riservata del sito web sono state effettuate da persone autorizzate.
- g) Il webmaster prenderà tutte le misure ragionevoli per prevenire accessi non autorizzati nell'area del sito web riservata alle transazioni.
- h) Il webmaster può sospendere l'accesso all'area riservata alle transazioni del sito web all'installatore e ne darà immediata comunicazione agli uffici regionali per i conseguenti provvedimenti di legge, se ha motivo di credere che l'utente remoto:
- non abbia ottemperato alle disposizioni di cui ai punti d) ed e);

- abbia cercato di accedere ad un area per la quale non è autorizzato;
- abbia cercato di introdurre “virus” o altri programmi dannosi nel software del sistema;
- abbia ripetutamente cercato di accedere al sistema utilizzando informazioni di sicurezza errate;
- non abbia comunque ottemperato alle istruzioni del manuale d’uso.

#### Art. 5 – CONTROLLI

Potranno essere effettuati controlli e verifiche tecniche a campione sugli impianti, da parte di personale regionale o autorizzato dalla Regione Lombardia, al fine di accertare l’avvenuta realizzazione dell’intervento, il funzionamento dell’impianto e la sua rispondenza alla documentazione tecnica depositata agli atti.

L’Associazione Rete di Punti Energia si riserva di chiedere agli aventi diritto al contributo e agli installatori, sia nella fase di istruttoria per l’assegnazione sia nella fase precedente e/o successiva all’erogazione del contributo, la presentazione della documentazione originale o in copia conforme, comprovante quanto dichiarato nelle dichiarazioni prodotte.

Nel caso di mancata realizzazione degli impianti per i quali è stata chiesta l’erogazione del contributo, nel caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla documentazione prodotta o di attendibile mancata veridicità di quanto dichiarato, i competenti uffici regionali provvederanno ad informare l’autorità competente per l’accertamento di eventuali responsabilità anche penali.

Inoltre, nel caso di eventuale accertamento di quanto sopra, l’installatore verrà radiato dalla lista dei soggetti autorizzati alle realizzazioni con l’incentivazione della Regione Lombardia e di ciò verrà fatta pubblicità nelle sedi e nei modi dovuti.

L'installatore dichiara di accettare tutti gli articoli del presente atto e specificamente quanto contenuto all'articolo 3 (\*)

Denominazione e ragione sociale \_\_\_\_\_ p. IVA \_\_\_\_\_

con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_)

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ fax: \_\_\_\_\_ e - mail: \_\_\_\_\_

Iscrizione alla CCIAA di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Eventuale iscrizione ad un'associazione di categoria \_\_\_\_\_

In possesso dei requisiti tecnico - professionali comprovanti l'abilitazione all'installazione degli impianti di cui art.1 della legge 5 marzo 1990 n.46, lettere c) e d) ;

Nominativo del responsabile tecnico per l'esercizio delle suddette attività di cui alla legge 5 marzo 1990 n. 46 : \_\_\_\_\_

Nominativo del Titolare o del Legale Rappresentante: \_\_\_\_\_

Firma leggibile del Titolare o del Legale Rappresentante e timbro della ditta :

\_\_\_\_\_

(\*) I dati sopra riportati saranno utilizzati nell'ambito e per i soli fini istituzionali propri della Pubblica amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 c.d. "Tutela della privacy" – art. 27).

Allegati:

- Certificato di iscrizione alla CCIAA
- Certificato dei requisiti tecnico – professionali (*se non già presenti nel certificato di iscrizione alla CCIAA*)
- Copia documento di identità

**Il presente atto, debitamente siglato su ogni pagina e sottoscritto "in calce" va inviato a mezzo raccomandata A.R. o consegnato a mano al seguente indirizzo:**

**Associazione Rete di Punti Energia  
Via Stresa 24, 20125 - Milano**